

COMUNE DI CITTADELLA

REGOLAMENTO PER L'ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE

TITOLO I Istituzione dell'albo e iscrizioni

Art. 1 - Istituzione dell'albo comunale delle forme associative

1. In attuazione degli art.li 39 e 41 dello Statuto Comunale di Cittadella è istituito l'Albo comunale delle forme associative, al fine di favorirne lo sviluppo ed il loro rapporto con il Comune.
2. Hanno diritto di essere iscritte all'Albo delle forme associative (di seguito "Albo") le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con sede, almeno operativa, a Cittadella ed iscritte al Registro di cui all'art. 46 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117;
3. In presenza dei requisiti di cui all'art. 2 possono inoltre essere iscritte al medesimo Albo le forme associative con sede, almeno operativa, a Cittadella, riconosciute o non riconosciute, costituite nella forma di associazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - organizzazione di volontariato;
 - associazione di promozione sociale;
 - associazione sportiva dilettantistica
 - altra associazione formalmente riconosciuta;
4. Per l'iscrizione e l'inserimento nelle diverse Sezioni dell'Albo al momento della presentazione della domanda deve essere precisato nell'ambito di quale settore il soggetto richiedente svolge in via prevalente la propria attività.
5. Nell'ambito della domanda ed in presenza dei requisiti può essere richiesta da parte del soggetto richiedente al massimo la contemporanea iscrizione in due Sezioni dell'Albo.
6. L'Albo è composto dalle seguenti Sezioni a cui corrispondono i seguenti settori di attività:
 1. Assistenza, Sicurezza sociale e sanitaria;
 2. Assistenza Scolastica, educazione e formazione;
 3. Attività sportive e ricreative;
 4. Cultura, turismo, informazione, attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 5. Impegno sociale, solidarietà, pace e sviluppo economico;
 6. Tutela dei valori ambientali, difesa dei diritti degli animali e protezione civile
 7. Diversi
7. L'Albo è depositato presso l'Ufficio Cultura del Comune di Cittadella che ne cura l'aggiornamento.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

All'Albo possono iscriversi le organizzazioni con sede, almeno operativa, a Cittadella, di cui all'art. 1 che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per estendere, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, i servizi e le funzioni di interesse generale di competenza del Comune e che siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, statutari ed operativi:

1. Requisiti soggettivi:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi;
- essere espressione della comunità locale;
- svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;

2. Requisiti statutari:

- essere dotate di un atto costitutivo e/o di uno statuto scritti che prevedano:
 - denominazione, ragione sociale, sede legale e indirizzo operativo se diverso dalla sede legale, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA ove prevista dalla legge;
 - oggetto e finalità sociali;
 - attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, e che l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto;
 - risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività provenienti da: quote e contributi degli aderenti, contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali, donazioni o lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - norme sull'ordinamento interno, ispirato ai principi di democrazia, uguaglianza, elettività delle cariche sociali;
 - criteri per ammissione ed esclusione associati, loro diritti e obblighi;
 - obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi;
 - modalità di scioglimento dell'associazione;
 - obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di scioglimento.

3. Requisiti operativi:

- essere operanti nel territorio comunale, comprovato dal possesso di **almeno uno** tra i seguenti requisiti:

- 1) aver realizzato nell'ultimo anno almeno **una** iniziativa sul territorio comunale rivolta o agli associati residenti o a tutta la comunità di Cittadella;
- 2) aver riunito regolarmente a Cittadella per finalità sociali, almeno nell'ultimo anno, gli associati, precisando luogo e frequenza e comunicando l'elenco degli associati;
- 3) aver collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte all'albo per la realizzazione di almeno **una** iniziativa sul territorio nell'ultimo anno. Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato con la presentazione, in allegato alla domanda, di un'apposita **relazione**, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione delle attività svolte, dei periodi di riferimento e del numero di associati residenti a Cittadella.

2. Non possono essere iscritti all'Albo:

- i partiti e i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- Le forme organizzative e associative dell'Amministrazione Comunale, aventi fini politici, partitici, economici, sindacali, professionali, commerciali, nonché tutte le diverse forme di aggregazione, anche sotto forma associativa che traggono spunto e riferimento da movimenti politici esistenti di cui ne condividono attività e finalità, anche solo a titolo di "fiancheggiatori".

Art. 3 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo va richiesta al Comune, **su apposito modulo** sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata.
2. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

3. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - fotocopia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione;
 - una **relazione**, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno e che illustri il possesso dei requisiti operativi di cui al precedente art. 2, comma 1, punto 3.
4. Qualora la domanda e/o la documentazione presentate non fossero complete, l'ufficio competente, *assegnando un termine non inferiore a giorni dieci*, ne chiederà l'integrazione. In caso di mancata integrazione, l'istanza sarà rigettata. Ad ogni modo, sarà possibile presentare una nuova domanda.
5. Il Dirigente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione al richiedente ed al **Coordinatore Generale**.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, si darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata.
7. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
8. L'iscrizione all'albo ha durata **fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di iscrizione**.
9. Ogni associazione iscritta all'albo s'impegna *entro il 31 dicembre di ogni anno a dichiarare tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della associazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 ed, in ogni caso, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati o delle situazioni dichiarate o indicate nella istanza di iscrizione all'Albo*.
10. All'albo viene data adeguata pubblicità tramite il sito internet del Comune (www.comune.cittadella.it) ed il portale del Coordinamento delle Associazioni di volontariato (www.volontariatocittadella.it).
11. *Con la istanza di iscrizione all'Albo ogni associazione si impegna ad utilizzare, allorché autorizzata, il logo del Comune di Cittadella nel rispetto della disciplina normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti del Comune di Cittadella.*

Art. 4 – Rinnovo di iscrizione all'Albo

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni, che intendano rimanere iscritte all'albo, devono presentare la richiesta di rinnovo dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari di cui all'art. 2.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 5 - Cancellazione

1. La cancellazione dall'albo avviene:
 - su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea dell'associazione che ha operato la scelta di procedere alla richiesta di cancellazione;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 2;
 - automaticamente alla scadenza in caso di mancato rinnovo nei termini indicati dall'art. 4 e 12 e di quello di cui all'art. 12, comma 1.
2. Il Comune darà comunicazione motivata all'associazione ed *al Coordinatore Generale* del provvedimento di cancellazione.

TITOLO II Forme di sostegno alle associazioni

Art. 6 – Forme di sostegno economico

1. Le attività promosse dalle associazioni possono normalmente essere:
 - svolte in autonomia;
 - svolte con il patrocinio del Comune;
 - sostenute dal Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, tramite l'erogazione di contributi economici.

2. **Per quanto riguarda la concessione di patrocini** si fa riferimento all'apposito regolamento comunale.
3. **Per quanto riguarda il procedimento per l'erogazione di contributi economici ordinari** essi vengono erogati nel rispetto dell'art. 12 della L. 241/1990 e dei criteri annualmente predeterminati dalla Giunta Comunale in attuazione del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti.

Art. 7 – Accesso alle strutture e ai locali di proprietà comunale

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni costituisce titolo prioritario per l'accesso e l'utilizzo delle strutture e dei locali di proprietà comunale.
2. Per le modalità di richiesta e di utilizzo si seguiranno gli specifici regolamenti, modalità operative, tariffe e procedure dei singoli locali e strutture di proprietà comunale.

TITOLO III Partecipazione

Art. 8 – Assemblea delle Associazioni iscritte all'Albo

1. **L'Assemblea** delle Associazioni iscritte all'albo è convocata, dal Sindaco o dall'Assessore competente o, d'intesa con il Sindaco anche dal Coordinatore Generale, se nominato ed costituita dai rappresentanti legali di ciascun soggetto risultante iscritto all'Albo ed è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente.
2. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti all'Albo ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto degli iscritti.
3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
4. Ogni associazione iscritta ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla consistenza numerica dell'Associazione o sua iscrizione in più di una sezione dell'Albo.
5. Nell'ambito della prima riunione i rappresentanti delle Associazioni decidono se e quali forme di partecipazione ed organizzazione attivare tra quelle previste dal successivo art. 9 del presente regolamento.
6. Se nessuna delle forme di partecipazione di cui ai successivi articoli venga istituita e quindi in presenza dei presupposti di cui al successivo art. 9, **'Assemblea** elegge il **Coordinatore Generale** ed il **Vice Coordinatore**. In tal caso **l'Assemblea delle Associazioni** iscritte all'Albo svolge le funzioni di cui al successivo art. 10 ed è convocata dal Coordinatore Generale d'intesa con il Sindaco e/o l'Assessore competente, almeno una volta all'anno, normalmente tra il 21 marzo ed il 21 giugno.

Art. 9 – Ulteriori forme di partecipazione ed organizzazione

L'Assemblea dei soggetti iscritti all'Albo delle forme associative possono organizzarsi istituendo un **Comitato di Coordinamento** eletto dall'Assemblea che è composto da **un rappresentante** delle diverse associazioni iscritte alle sezioni dell'Albo per ciascuno dei settori di attività e previste dall'art. 1, comma 6.

Prima della elezione dei rappresentanti e dei vicerappresentanti di Settore **l'Assemblea** può stabilire, per ragioni di omogeneità e di affinità di materia, di accorpare fino ad un massimo di tre dei precedenti settori di attività tra di loro e per ciascuno dei settori così accorpati procedere alla individuazione di un unico rappresentante;

Dai Rappresentanti dei settori di attività come sopra nominati viene individuato il **Coordinatore Generale**.

Nel caso in cui non fossero stati nominati i rappresentanti di Settore o ne fosse stato individuato un numero inferiore a tre, il **Coordinatore Generale** viene eletto **dall'Assemblea** di cui al precedente art. 8.

Con le medesime modalità viene eletto il **Vice Coordinatore Generale del Comitato di Coordinamento** che collabora con il Coordinatore e lo sostituisce in caso di suo impedimento o assenza.

Art. 10 – Comitato di Coordinamento

Se istituito, il **Comitato di Coordinamento**:

1. rimane in carica tre anni dalla sua istituzione salvo scioglimento anticipato che può avvenire per volontà della maggioranza assembleare validamente costituita in prima convocazione o per dimissioni da parte della maggioranza dei componenti effettivi del comitato senza che questi possano essere sostituiti dal v/rappresentante di settore. In questo caso il Sindaco o l'Assessore competente procederà a convocare una nuova assemblea per la nomina di nuovi rappresentanti di sezione;
2. nomina tra i propri componenti il Coordinatore Generale ed il Vicecoordinatore Generale, organizza e tramite il suo *Coordinatore e portavoce*, *trasmette* alla Istituzione comunale istanze o proposte espresse dagli iscritti in ambito assembleare o provenienti, nell'ambito del Comitato di Coordinamento, dai **rappresentanti di settore**;
3. promuove o favorisce la realizzazione di iniziative finalizzate alla formazione degli iscritti all'Albo delle forme associative e all'aggiornamento degli Atti costitutivi e/o Statuti delle Associazioni rispetto alla disciplina normativa nazionale e regionale riguardante il c.d. Terzo Settore;
4. con l'obiettivo di valorizzare il più possibile tutte le iniziative promosse dalle diverse Associazioni iscritte e limitare il rischio di sovrapposizioni, favorisce la realizzazione di una programmazione annuale che tenga in considerazione tanto le iniziative già direttamente programmate o appaltate o concesionate dalla Amministrazione Comunale quanto quelle risultanti essere già state promosse da soggetti privati nell'ambito del Territorio Comunale di Cittadella e favorisce la predisposizione da parte della Amministrazione Comunale entro la data del 30 novembre di ogni anno del **calendario comunale annuale** degli eventi e delle manifestazioni per l'anno successivo.
5. favorisce il coordinamento tra le Associazioni per la realizzazione, da parte di queste ultime di iniziative che, avendo rilevante interesse per la comunità Cittadellese e concorrendo in misura significativa alla sua valorizzazione, possano, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'art. 6, comma 3 del presente regolamento concorrere ai bandi per l'assegnazione di contributi deliberati dall'Amministrazione Comunale.
6. favorisce il coordinamento tra le Associazioni iscritte per la realizzazione da parte di queste ultime di manifestazioni ed eventi aventi finalità corrispondenti ai settori di attività previste dall'art. 1, comma 6 nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali.

Art. 11 – Coordinatore Generale

Il Coordinatore Generale:

1. rimane in carica tre anni dalla sua elezione. Prima del termine dei tre anni oltre che per dimissioni, scioglimento anticipato del Comitato di Coordinamento, il Coordinatore, con le stesse modalità di elezione, può essere sostituito da parte dell'Assemblea o dai Componenti del Comitato di Coordinamento.
2. promuove l'attività, se istituito, del Comitato di coordinamento e dell'Assemblea favorendo la collaborazione di questi ultimi con l'Istituzione comunale;
3. condivide con il Sindaco e l'Assessore competente la data di riunione dell'Assemblea delle Associazioni iscritte all'Albo almeno una volta all'anno, normalmente tra il 21 marzo ed il 21 giugno;
4. riunisce e coordina il Comitato di Coordinamento di cui ne è portavoce;
5. partecipa all'Amministrazione Comunale le proposte emerse nell'ambito degli organi di partecipazione suddetti nel rispetto di quanto espresso dall'Assemblea e, se esistente, dal Comitato di Coordinamento.

TITOLO IV Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 12 Norme transitorie

1. Le associazioni, che all'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritte al Registro esistente, in via transitoria fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno da considerarsi iscritte all'Albo di cui al presente regolamento.
2. E facoltà di ciascuna associazione ripresentare domanda di iscrizione nel rispetto dei precedenti art.li 2 e 3 indicando il Settore di attività ai sensi del precedente art. 1 , commi 4 e 5. In tal caso l'iscrizione all'Albo avrà durata triennale.
3. Nel caso in cui non si verifichi la circostanza di cui al precedente comma 2 l'inserimento dell'Associazione in uno dei Settori di attività previsti dall'art. 1, comma 6, verrà operata d'ufficio.
4. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1 troverà applicazione il precedente art. 5 e la conferma di iscrizione deve essere presentata, nel rispetto dell'art. 2, con la modalità ordinaria di cui al precedente art. 3.
5. Per la convocazione della prima riunione dell'Assemblea delle Associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 8 del presente regolamento, in via transitoria, l'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuna associazione già iscritta al Registro di cui al precedente regolamento.

Art. 13 Norme finali e di pubblicazione

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle normative di legge, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari vigenti.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente regolamento in materia oltre che tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

* * *